

Allegato 7

Fondo di garanzia per il capitale circolante delle imprese

Art. 15 della L.R. n. 33/2010

Accordo di Finanziamento

- DGR n. _____ del _____ 2011

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

TRA

LA REGIONE BASILICATA, di seguito denominata "Regione", codice fiscale n. 80002950766, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 8, in persona del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Attività Produttive – Politiche dell'Impresa – Innovazione Tecnologica, Ing. Michele VITA, nato a Satriano (PZ) il 13/11/1952, codice fiscale VTI MHL 52 S 13 G 614 Y

E

LA SOCIETÀ SVILUPPO BASILICATA S.P.A., di seguito denominata "Sviluppo Basilicata", con unico socio con sede legale in Potenza, via Centomani, 11 - capitale sociale Euro 2.950.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza: 06285661002, P. IVA 01452820762, R.E.A. 110634, iscritta al n. 34392 dell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), in persona dell'Amministratore Unico, dott. Raffaele Ricciuti, nato a Vaglio di Basilicata il 17/11/1955, Codice Fiscale RCC RFL 55S17 L532G, domiciliato per la carica presso la sede della società,

Premesso

- che la Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano ha previsto, tra gli strumenti agevolativi, anche interventi di garanzia per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese;
- l'art. 15 della Legge Regionale 30 dicembre 2010 n. 33, ha istituito il "Fondo di garanzia per il circolante delle imprese" operanti in Basilicata, ed ha stanziato la somma di € 10.000.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 2011;
- che con il bilancio di previsione 2011 è stato istituito il capitolo 12255, nella UPB 0442.05 con stanziamento di competenza pari a € 10.000.000,00 e analogo stanziamento di cassa, destinato a finanziare il predetto "Fondo di garanzia per il circolante delle imprese";
- che con D.G.R. n. 606 del 29/04/2011 è stato approvato il Regolamento di attuazione del "Fondo di Garanzia Regionale per le operazioni sul capitale circolante a favore delle imprese" ed è stato individuato in Sviluppo Basilicata SpA il soggetto Gestore del Fondo;
- che con la richiamata D.G.R. n. 606/2011 è stata prenotata la somma di € 10.000.000,00 a valere sul capitolo 12255 UPB 0442.05 demandando alla

Direzione Generale del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa la successiva assunzione dell'impegno e il trasferimento delle risorse a favore del Soggetto Gestore del Fondo, previa sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento;

- che con D.G.R. n. ____ del _____ sono stati approvati: la modulistica per l'accesso al Fondo, gli schemi di convenzione regolanti i rapporti tra i Soggetti Finanziatori/Garanti e il Soggetto Gestore del Fondo, lo schema di Accordo di finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA regolante le modalità di gestione del Fondo e di trasferimento al Soggetto Gestore delle risorse finanziarie che alimentano lo stesso ed è stata definita la data di avvio di operatività del Fondo;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1453 del 07/09/2010 è stato approvato lo schema di "Accordo Quadro" regolante i rapporti tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., sottoscritto dalle parti in data 21/09/2010;
- che l'art. 7 del citato Accordo Quadro " regola i corrispettivi degli affidamenti della Regione Basilicata a Sviluppo Basilicata SpA;
- che con la soprarichiamata D.G.R. n. ____ del _____ il Dirigente Generale del Dipartimento AA. PP. è stato delegato alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:

- "Fondo di Garanzia": si intende il "*Fondo di garanzia per il capitale circolante delle imprese*" istituito dall'art. 15 della L.R. 33/2010;
- "Regolamento del Fondo di Garanzia": *il Regolamento di attuazione del Fondo* approvato con DGR n. 606 del 29 aprile 2011;
- "Parti": Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A (Gestore).

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, la Regione Basilicata concede a Sviluppo Basilicata SpA, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo un finanziamento dell'importo massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
2. Il suddetto importo sarà trasferito dalla Regione Basilicata in più quote sul Conto bancario dedicato al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. La prima quota, dell'importo di € 1.500.000,00, sarà trasferita entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
4. Successive quote saranno trasferite in funzione dell'utilizzo delle risorse già rese disponibili anche in considerazione del moltiplicatore previsto per il Fondo.
5. Tenuto conto delle esigenze di Bilancio della Regione la Regione Basilicata si dichiara disponibile ad incrementare il Fondo di garanzia con ulteriori risorse;
6. Le risorse trasferite dalla Regione Basilicata per la costituzione del Fondo di garanzia rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Fondo.

Articolo 3 - Finalità del finanziamento

1. Il finanziamento di cui al presente Accordo viene concesso dalla Regione Basilicata a Sviluppo Basilicata S.p.A. allo scopo, posto anche nell'interesse della Regione Basilicata, di utilizzarlo per dare attuazione all'intervento in materia di garanzia così come previsto nella DGR 606 del 29/04/2011. In particolare, il finanziamento dovrà essere utilizzato per concedere garanzie sulle operazioni sul circolante delle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio della Regione Basilicata secondo le modalità previste dai provvedimenti richiamati in premessa e nel Regolamento del Fondo e sue successive modifiche.
Sviluppo Basilicata S.p.A., pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei provvedimenti varati dalla Regione Basilicata;
2. A tale fine, Sviluppo Basilicata S.p.A. accetta quanto previsto nel Regolamento del Fondo approvato con DGR n. 606 del 29 aprile 2011 nel quale sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse trasferite a Sviluppo Basilicata S.p.A. con il presente Accordo di finanziamento;
3. Sviluppo Basilicata S.p.A., nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rinvenienti dalla normativa applicabile agli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, con particolare riguardo alla normativa nazionale vigente ed ai provvedimenti e circolari della Banca d'Italia.

Articolo 4 - Obblighi di Sviluppo Basilicata S.p.A.

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. è obbligata a:
 - a) ad aprire un Conto corrente bancario fruttifero, costituito come patrimonio separato, dedicato alla gestione del Fondo di Garanzia, intestato a Sviluppo

Basilicata S.p.A. ed intitolato "Fondo di Garanzia...-- DGR n.....del....." presso_____;

- b) comunicare, entro 10 giorni dalla firma dell'Accordo di Finanziamento, le coordinate del suddetto conto bancario alla Regione Basilicata;
- c) presentare alla Regione Basilicata, entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo di Finanziamento, un Piano delle attività (Business Plan) relativo al Fondo;
- d) garantire i flussi informativi per il monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi agevolati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo, secondo modalità tecniche ed operative indicate dalla Regione;
- e) custodire la documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
- f) utilizzare i mezzi più idonei per la messa a conoscenza dei relativi Avvisi a valere sul Fondo di Garanzia, anche coinvolgendo la Regione Basilicata per la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale www.basilicatanet.it
- g) assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento del Fondo, da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, prevedendo a carico delle stesse l'obbligo di assicurare, al personale autorizzato, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli sulla documentazione, nonché l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento relativo alla richiesta di agevolazione.
- h) curare la gestione degli interventi agevolati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle agevolazioni del Fondo, con particolare in riferimento a :
 - richieste di documentazione amministrativa e relativa alle operazioni agevolate;
 - verifica della documentazione amministrativa e contabile presentata dai richiedenti le agevolazioni del Fondo;
 - acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;

Articolo 5 - Verifiche e controlli della Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Sviluppo Basilicata S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui all'articolo 12, e degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Articolo 6 – Utilizzo degli interessi

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati analogamente a quanto previsto dall'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006.
2. Successivamente alla stipula del presente Accordo, verranno stabilite le modalità di rilevazione degli interessi, di capitalizzazione e di accredito al Fondo.

Articolo 7 - Durata dell'Accordo

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2015. Entro i sei mesi antecedenti la scadenza, il presente accordo potrà essere prorogato con apposito provvedimento.
2. Le garanzie saranno concesse da Sviluppo Basilicata S.p.A. fino al 31.12.2015, salvo eventuali proroghe da parte della Giunta Regionale.
3. Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.
4. Su decisione della Giunta regionale, l'operatività del Fondo cessa anche prima della scadenza di cui al comma 1 qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Basilicata sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente Accordo e dal Regolamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1.

Articolo 8 - Restituzione del capitale

1. Al 31.12.2015, data di scadenza di operatività del Fondo, (intesa come concessione delle garanzie), il Gestore calcolerà la Posizione Finanziaria netta del Fondo, al fine di determinare l'importo da restituire alla Regione Basilicata.
2. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è costituita dall'importo delle somme trasferite sul Fondo da parte della Regione Basilicata, maggiorato degli interessi attivi di cui al precedente art. 6 e diminuito delle eventuali perdite di cui al successivo articolo 10 e dei costi di gestione di cui al successivo art. 11 e dell'importo delle garanzie in essere alla data del 31.12.2015, salvo comunque quanto previsto al successivo articolo 9.
3. Solo nel caso in cui la PFN dovesse risulta positiva, il Gestore rimborserà alla Regione l'importo corrispondente al margine positivo, entro il 31 marzo 2016.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, Sviluppo Basilicata S.p.A. dovrà restituire alla Regione Basilicata le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie ed alla liberazione della Garanzia a seguito di completo rimborso del finanziamento sottostante, previo calcolo della Posizione Finanziaria Netta di cui ai precedenti commi 2 e 3 da effettuarsi al 31 dicembre di ciascun anno, fino al 31.12.2025.
5. Le risorse rimborsate a norma dei precedenti commi saranno utilizzate dalla Regione Basilicata a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006 in materia di strumenti di ingegneria finanziaria.

Articolo 9 - Clausola di subordinazione

1. Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Sviluppo Basilicata S.p.A. le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Articolo 10 - Assorbimento delle perdite

1. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Sviluppo Basilicata S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto, anche ai fini del precedente articolo 8, in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rinvenienti dal finanziamento medesimo.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Articolo 11 – Costi di gestione ammissibili

1. La Regione corrisponderà a Sviluppo Basilicata SpA per l'affidamento in oggetto un corrispettivo annuo per la copertura dei costi, così come stabiliti all'art. 7 comma 1 dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 21/09/2010, immediatamente imputati all'attività affidata, nella misura massima del 2% (medio annuo) della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia fino al 31/12/2015, in analogia al rispetto dei vincoli fissati dall'art. 43, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. n. 846 del 1/09/2009.
2. I costi riferiti al personale interno e alle consulenze specialistiche devono essere attribuiti in funzione dell'impegno lavorativo relativo alla gestione del Fondo e dell'ammontare del numero di pratiche evase. I predetti costi devono essere calcolati in conformità alle tariffe stabilite e approvate con DGR n.1453 del 7/09/2010.
3. La corresponsione delle somme dovute dalla Regione a Sviluppo Basilicata, nelle modalità stabilite al successivo comma 6 avverrà con cadenza semestrale, previa richiesta di Sviluppo Basilicata alla Regione.
4. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa di spesa ed è subordinata, previa verifica della suddetta documentazione, al rilascio del nulla osta da parte del Dirigente Generale del Dipartimento AA.PP.
5. I costi sono prelevati dai fondi disponibili del Conto Bancario intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed accreditati su un Conto Bancario di Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società.
- 6 Per l'anno 2011, fermo restando il tetto massimo (2%) stabilito al precedente comma 1, la Regione Basilicata si riserva la facoltà di stabilire il corrispettivo dei costi sulla base della verifica consuntiva dell'attività svolta e con le modalità stabilite dal presente articolo.

Articolo 12 - Contabilità separata

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità analitica e separata e con obbligo di

contabilizzazione delle stesse e rilevazione specifica nel Bilancio d'esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Basilicata di eseguire le verifiche ed i controlli previsti nel precedente articolo 5.

Articolo 13 – Inadempimenti di Sviluppo Basilicata S.p.A. e clausola risolutiva

1. La Regione Basilicata, in caso di gravi inadempimenti di Sviluppo Basilicata S.p.A. agli obblighi previsti al precedente articolo 4 in merito al rispetto delle finalità del finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Accordo, fermo restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente articolo 9, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.
2. Il presente Accordo di finanziamento si risolverà di diritto e, quindi, perderà automaticamente efficacia qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente sussistenti, legittimanti l'affidamento diretto, cosiddetto "in house", di prestazioni a Sviluppo Basilicata S.p.A., oggetto del presente Atto:
 - a) partecipazione totalitaria della Regione Basilicata al capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
 - b) esercizio di attività, da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., esclusivamente con la Regione Basilicata;
 - c) esercizio, da parte della Regione Basilicata, di un controllo sulle attività di Sviluppo Basilicata S.p.A., analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri servizi.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Le parti rimangono titolari autonomi del trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003 (privacy).
2. Qualora le parti venissero a conoscenza, sia a causa dell'adempimento o realizzazione del presente Accordo sia occasionalmente, di dati identificati dal decreto legislativo sopra indicato come oggetto di trattamento, ciascuna garantisce l'applicazione delle norme sopra richiamate.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Articolo 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Potenza.

Articolo 16 – Modifiche e integrazioni

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
2. La Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Accordo il Regolamento del Fondo approvato con DGR n. 606 del 29 aprile 2011 senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo. Sviluppo Basilicata S.p.A. riconosce tale diritto alla Regione Basilicata.

Articolo 17 – Comunicazioni

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail, seguita da comunicazioni a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Basilicata
c.a. Dirigente Generale
Dipartimento "Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica"
Via Vincenzo Verrastro, 8
80100 Potenza
Tel: 0971.668730 / Fax 0971.668820
E-mail: dg_attivita.produttive@regione.basilicata.it

Per Sviluppo Basilicata S.p.A.:

Sviluppo Basilicata S.p.A.:
c.a. Amministratore Unico
Via Centomani, 11 (c/o Centro Direzionale Franco) - Scala B, 3° Piano
85100 Potenza
Tel: 0971 50661 / Fax: 0971 506664
E-mail: raffaele.ricciuti@sviluppoasilicata.it

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

Articolo 18 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Potenza, _____ -

Regione Basilicata

Dirigente Generale AA.PP.

Ing. Michele Vita

Sviluppo Basilicata S.p.A.

Amministratore Unico

Dr. Raffaele Canio Ricciuti
